

TITOLO.... dopo DELLA CONSERVAZIONE, *inserire* **DELLA COLTIVAZIONE** [errore materiale (em)]

ART. 1 OKAY

ART. 2, comma 5: *correggere* **Enti Delegati** e, al rigo successivo, dopo Istituto Universitario, *inserire* **(Dipartimento, Scuola)** [queste sono precisazioni non condivise dalla maggioranza dei presenti]

ART. 3 OKAY

ART. 4, comma 1: attenzione non sono stati fissati i tempi..... La Giunta Regionale individua, per es., **entro 2 anni dall'entrata in vigore della nuova legge sul tartufo**, ecc. e, alla fine dello stesso art., *riportare gli ultimi due rigi del comma 7*, cioè **stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati presenti sul territorio regionale o nazionale**. La restante parte del punto 7 va eliminata perché ripetitiva. [Precisazione necessaria (pn)]

ART. 4, comma 3: dopo *prioritariamente* ai titolari di tesserini speciali di cui *inserire* **all'art. 12 comma 5, residenti nei comuni in cui ricade il demanio regionale, i quali potranno raccogliere le quantità massime di tartufi indicate al punto 8 lettera b dell'art. 13.**

ART. 4, comma 5: a fine rigo *inserire* **produttive** [il motivo è che le tart. coltivate non producono prima dei 6 anni] (pn)

ART. 5 *Spaziare*, nel titolo, **Natura 2000 e in** [errore del computer] (ec)

Comma 1: L'ultima frase è un controsenso, perché le tabelle dovrebbero essere state già messe !!!

Comma 3: va definito il tempo massimo, cioè dopo **emanati** *inserire* **entro 1 anno dall'entrata in vigore della nuova legge sul tartufo** (pn)

Comma 4: dopo le piante *inserire* **tartufigene eventualmente** e, alla fine dello stesso comma,

inserire **con specie, varietà o forme di tartufi autoctoni** (pn)

Comma 6: dopo venatorio Regionale *inserire* **e** [chiarimento testo] (ct)

Comma 7: **dopo -venatorie**, non ripetere **ma** riportare brevemente **nel suddetto periodo** (ct)

ART. 6

Comma 2, lettera b: dopo matricine *cancellare* la **e** *ed aggiungere alla fine dopo tartufi* **secondo l'art. 9 lettera d del Regolamento redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale del 10 novembre 1998, n. 42 "Norme in materia forestale"** (pn)

comma 4: *scrivere* **gl'interventi** (ec)

comma 5: al secondo rigo, *eliminare l'avverbio* **eventualmente** (ca)

comma 7: al 2° rigo, dopo articolo 8 *inserire* **; il suo riconoscimento** (pn)

ART. 7

Comma 1: al 3° rigo *scrivere* **tartufaie** (ec)

Comma 2 : alla fine aggiungere ; il riconoscimento ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. (ct)

ART 8

Comma 1: anticipare la lettera **d** che diventa ovviamente **a** (documentazione del titolo di proprietà); cambiare di conseguenza le altre lettere (ct)

La nuova lettera **c** (**ex b**) dopo terreni va spezzata con ; inoltre, dopo area interessata, va specificato dalla tartufaia controllata (ct)

Nella nuova lettera **d**, anziché culturale inserire **d'impianto** e, dopo tartufaia controllata (ct)

Comma 4 : eliminare tutto il comma poiché già scritto agli articoli 6 comma 7 e 7 comma 2. (ca)
Modificare conseguentemente i numeri degli altri commi (tot. 9)

Il nuovo comma 5 va ristrutturato come di seguito precisato: Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate lungo il perimetro del terreno da apposite tabelle, aventi dimensioni di 40 cm di larghezza e 30 cm di altezza, da collocare su pali ad almeno 2,50 metri dal suolo, ad una distanza tale ecc. ecc. dopo successiva mettere un punto e proseguire con Ogni tabella deve riportare la scritta a stampatello “ (eliminare i :) (ct)

Nel nuovo comma 6, all'inizio, scrivere Le tabelle perimetrali devono contenere (ct)

Nel nuovo comma 7 , anziché sono iscritte modificare in devono essere iscritte (ct)

ART. 9 OKAY

ART. 10

Comma 1 : dopo l'idoneità riportare alla ricerca e raccolta dei tartufi (ct)

Comma 4 : anziché ripetere idoneità alla ricerca ecc. ecc. scrivere la suddetta idoneità (ct)

Comma 5 : correggere nazionale e regionale (ec)

Comma 8 : dopo micologi specificare (ricercatori universitari o di altri Enti di ricerca ed Ispettori micologi) (ct)

Comma 11 : dopo commissione d'esame inserire che dev'essere (ec)

ART. 11

Il comma 4 : dev' essere eliminato, poiché il suo contenuto è già scritto nell'art. 10 commi 3 e 4. (ca)

Comma 4 (nuovo) “ lettera **d** : scrivere d'idoneità (ec)

Comma 6 (nuovo) : si deve eliminare perché l'art. 16, commi 3 e 4 , non menziona la vidimazione !! (ct)

Vedere la legge che riguarda la caccia c'è la vidimazione ???

Modificare numeri altri commi (totale 12)

Comma 6 lettere a e b OKAY Il duplicato ecc. ecc.

Comma 8 *scrivere* **d'idoneità** (ec)

Comma 9 “ **richiederne** (ec)

Comma 10 “ **Registro Anagrafico dei Raccoglitori Autorizzati di Tartufo (RARAT).** (ct)

Dopo sono annotati *inserire* **per ogni raccoglitore** e, dopo presente legge,
eventualmente riportate e dopo accessorie **e, infine,** (ct)

ART. 12

Inserire **Altre** autorizzazioni alla ricerca e raccolta ecc. (ct)

Comma 1 : 2° rigo *scrivere* **d'istanza in bollo** (ec e ct)

3° e 4° rigo “ **A. I. R. E.** (come già scritto nell'art. 10 comma 1) (ct)

Comma 2 : *scrivere* **dev'essere corredata, oltre che dai documenti elencati all'art. 11 comma 4 lettere a, b, c, d,** (ct)

Comma 4 : *alla fine aggiungere* **nei successivi 5 anni dietro pagamento dell'apposita tassa di concessione regionale e presentazione della dichiarazione del sindaco del comune di residenza di cui al precedente comma 2.** (ct)

Comma 5 : dopo **prioritario** *eliminare* al ed *inserire* **alle tartufaie naturali ricadenti nei territori del** (ct)

Comma 6 : *scrivere* **d'istanza** (ec)

ART. 13

Comma 1 : *scrivere* **dopo operazioni** **che comprendono** e, al 2° rigo, **sono** anziché **è** (ec)

Comma 4 : al 2° rigo **dopo iniziato mettere punto e proseguire con** **È vietato il riporto del tartufo da parte del cane ad eccezione di ascomi affioranti alla superficie del terreno.** (ct)

Comma 7 : *scrivere* Il manico del “vanghetto” o “vanghella” non deve superare **i 90 cm** ecc. Questa modifica è ritenuta necessaria perché il manico più lungo rende più difficoltoso l'utilizzo dell'attrezzo per cavare i tartufi sotto i cespugli di rovo o altre piante e, soprattutto perché renderebbe il vanghella utilizzabile, in caso di necessità, per difendersi da cani randagi o altri animali selvatici (vipere comprese); (pn)

Comma 8 : **lettera a** **aggiungere dopo** (*Tuber magnatum*) e per il tartufo nero liscio (*T. macrosporum*), fatta eccezione per 1 altro solo tartufo trovato eventualmente nel cammino di ritorno alla macchina;

2 kg anziché 1,5 per lo scorzone estivo ecc. (pn)

1,5 kg per tutte le altre specie ecc. (pn)

lettera b **aggiungere dopo** (*Tuber magnatum*) **e per il tartufo nero liscio (*T. macrosporum*),**

e, al 4° rigo, **4 Kg** anziché 5 per tutte le altre ecc.

ART. 14 comma 4. *Scrivere* dopo riserve integrali , di concerto con esperti dell'Università della Basilicata o di altri enti di ricerca , e dopo Giunta Regionale le relazioni riguardanti il territorio di competenza e le relative proposte di miglioramento. (ct)

ART. 15 comma 4 scrivere d'impresa (ec)

Comma 11 : *inserire* dopo aromi di sintesi riproducenti quelli del tartufo (pn)

Comma 13 lettera f : *scrivere* le date (ec)

ART. 16

Comma 1 : *scrivere* dei tesserini ordinario e speciale (pn)

Le tasse di concessione vanno ridotte rispettivamente a 100 e 200 euro, poiché molti sono i cercatori che vanno a tartufo per hobby (richiesta condivisa)

Comma 3: **attenzione** non viene riportata la vidimazione annuale

ART. 17 Comma 3 : **eliminare** la preposizione di da a), d), e), f) g), h) (ca)

ART. 18 Comma 6 : *modificare* possono promuovere lo svolgimento, senza oneri per l'Amministrazione, di corsi di formazione mirati al sostenimento e superamento dell'esame di cui all'art. 10 del presente DDL (ct)

Art. 19 Comma 3 : **sembrano troppi 5 gg** proposti 2 giorni (richiesta condivisa)

ART. 20 OKAY

ART. 21 Comma 1 : *scrivere*eventuali scritti difensivi e ordinanza d'ingiunzione (pn e ec)

ART. 24 Comma 2: *spaziare* legge regionale 27 marzo (ec)

ALLEGATO 1

Punto 1. Alla fine *inserire* una parentesi (misto tra gas metano, formaggio fermentato ed aglio).

Punto 2. Alla fine *inserire* e sapore mandorlato (precisazioni contenute in testi riconosciuti) (pctr)

Punto 3. Al primo rigo *correggere* : dal 15 maggio al 31 agosto perché , come indica anche il nome volgare dello stesso "scorzone" o tartufo estivo, l'estate si chiude con il 21 settembre e, quindi, sarebbe un controsenso tenere aperto il periodo di raccolta del tartufo estivo fino al 30 novembre. A sostegno di quanto affermato si consulti il testo "Umbria – terra di tartufi" (di Granetti *et al.*, 2005; Regione Umbria Ed.) che, a pag. 82 – tab. 9, riporta i periodi di maturazione delle varie specie di tartufi. La modifica richiesta non creerebbe problemi agli organi di controllo (Corpo Forestale, ecc.) perché, anche se si dovesse raccogliere in zone ad altitudine elevata qualche scorzone estivo in ottobre, non potrebbero sorgere contestazioni, perché lo scorzone estivo e quello autunnale sono morfologicamente (per caratteri macro e microscopici) e, soprattutto, geneticamente identici .

a fine punto *modificare* forte profumo misto tra la pasta lievitata, i funghi freschi ed il mais cotto. (pctr)

Punto 4. Alla fine inserire **più intenso rispetto a quello dello scorzone.** (pctr)

Punto 5. Alla fine modificare **profumo forte e persistente, di nocciole acerbe o di legno di sanguinella, secondo il Vittadini.** (pctr)

Punto 6. Alla fine modificare **forte profumo muschiato o, meglio, moscato (dal nome scientifico del piccolo ruminante asiatico *Moschus moschiferus*)** (pctr)

Punto 7. “ aggiungere dopo profumo **gradevole tendente all’aglio ed al piccante** (pctr)

Punto 8. “ modificare **profumo agiaceo debole, simile a quello del *T. magnatum*** (pctr)

Punto 9. “ “ marcato profumo di catrame o iodoformio che si attenua nel tempo

ALLEGATO 2

Lettera i modificare per ciascuna buca successiva

Lettera l dopo i : inserire **rispettivamente da euro 1.000 ad euro 3.000 e** (pn per ct)

Lettere r ed s **maggiorare le sanzioni da euro 8.000 a euro 20.000**, poiché se il contravventore conciliasse, la sanzione si ridurrebbe ad 1/3 di quella massima !!!

Lettera v **spaziare**

ALLA FINE DELLA RIUNIONE IL SIG. MARINCONZ GERMANO DI SPINOSO (PZ) HA LASCIATO IL SEGUENTE SCRITTO CHE RIPORTA ALCUNE SUE CONSIDERAZIONI SUI TESSERINI DI AUTORIZZAZIONE SPECIALE, SUI CERCATORI DI TARTUFO EXTRA-REGIONALI E SULLA NECESSITÀ D’INTENSIFICARE I CONTROLLI SULLE TARTUFAIE NATURALI

Proposta di Modifica della LEGGE REGIONALE n. 35 DEL 27-03-1995
“DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFIE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI
ECOSISTEMI TARTUFIGENI”

ARTICOLO 1

Finalità

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (e s. m. i.), sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale e lo sviluppo della tartuficoltura.

ARTICOLO 2

Misure di tutela del patrimonio tartuficolo naturale

1. Sono considerate oggetto di tutela, ai fini della presente legge, tutte le specie e varietà di tartufi elencate nell'Allegato “1”.

2. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee delle piante tartufigene nonché del micelio e degli ascomi dei tartufi, fatte salve la ricerca e la raccolta di questi ultimi effettuate come previsto dall'art. 3.

3. La Giunta Regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartuficolo del territorio regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartuficolo, alla struttura chimico-fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri particolari motivi ed anche in relazione all'andamento climatico, su proposta iniziale delle Province, degli Enti sovracomunali, dei Comuni, del Corpo Forestale dello Stato, di altri organi di controllo e delle Associazioni micologiche riconosciute, acquisito il parere di un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia, con appositi provvedimenti, per tutto o parte del territorio regionale, può:

- a) vietare la ricerca e la raccolta di tutte o alcune specie e varietà di tartufi di cui all'Allegato “1”;
- b) variare i periodi di ricerca e raccolta di tutte o alcune specie e varietà di tartufi di cui all'Allegato “1”;
- c) variare i quantitativi massimi giornalieri di raccolta per tutte o per alcune specie e varietà di tartufo;
- d) con specifico regolamento, disciplinare la raccolta dei tartufi laddove siano individuate tartufaie naturali di pregio o aree di particolare valore ambientale.

ARTICOLO 3

Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi

1. Ai fini della presente legge, per raccolta del tartufo, s'intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo degli sporofori o ascomi dei tartufi, ivi compreso il loro trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle piante tartufigene.

3. Nei periodi di raccolta delle diverse specie e varietà di tartufo, è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche selvicolturali.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

5. La ricerca dev'essere effettuata, con l'ausilio di uno o, al massimo, due cani addestrati per ogni tartufaro, limitando lo scavo di ogni buca al punto in cui il cane lo ha iniziato. Ogni cane, ai sensi della L.R. 25-01-1993 n. 6, dev'essere identificato e registrato all'Anagrafe canina e munito di un codice di riconoscimento integrato.
6. Le buche aperte per l'estrazione non devono superare le cinque unità per pianta e devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa, in modo da lasciare il terreno regolarmente livellato.
7. La raccolta, limitata alle specie e varietà commestibili ed ai rispettivi periodi come riportati nell'Allegato "1", è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella", avente lama inamovibile dal manico (e)(eliminare) di lunghezza non superiore a cm 15 e larghezza non superiore a cm 6. Il manico del "vanghetto" o "vanghella" non deve superare i 50 cm di lunghezza e non deve presentare, lungo il suo asse, staffe o braccetti laterali che potrebbero permetterne l'infissione profonda nel terreno.
8. I quantitativi massimi, giornalieri di raccolta, ammissibili sono i seguenti:
- 1 Kg per il tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico);
 - 3 kg per lo scorzone estivo ed autunnale [(*Tuber aestivum* Vittadini e la sua forma *uncinatum* (Chatin) Montecchi et Borelli], e per il fenico o tartufo nero ordinario di Bagnoli (*Tuber mesentericum* Vittadini);
 - 2 kg per tutte le altre specie e varietà di tartufo elencate nell'Allegato "1".
9. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie "coltivate" e "controllate" private, al proprietario o agli aventi diritto, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.
10. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

ARTICOLO 4

Autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi

1. I raccoglitori per praticare la ricerca e raccolta dei tartufi devono essere muniti di apposito tesserino d' idoneità.
 2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, dev'essere conforme al modello approvato con D.G.R. n. 664 del 10/06/2014.
 3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ed è rilasciato previo esame d' idoneità da sostenere presso l'Ente delegato di residenza dell'interessato; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcun Ente delegato il tesserino è rilasciato dall'Ente delegato territorialmente più vicino.
 4. L'età minima dei raccoglitori non dev'essere inferiore ai 14 anni. Per costoro e per i minorenni in genere, è necessario tuttavia presentare atto di assenso, con il quale almeno un genitore o il tutore dichiarino di approvare che il/la figlio/a consegua l'autorizzazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
 5. Per sostenere l'esame di accertamento dell' idoneità è necessario inoltrare all'Ente delegato una domanda in carta semplice, corredata da certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
 6. Dopo il superamento dell'esame d' idoneità, per il rilascio del tesserino è necessario indirizzare all'Ente delegato una domanda corredata da:
 - a) due foto formato tessera;
 - b) due marche da bollo da € 16,00;
 - c) la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale pari ad € 100,00 (cento/00).
 7. Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell' interessato, senza ulteriori esami. Nel caso di mancato rinnovo, entro un anno dalla scadenza, si dovrà riprodurre una nuova istanza completa per poter sostenere nuovamente l'esame d' idoneità.
 8. Il duplicato del tesserino può essere richiesto dall'interessato con apposita istanza scritta, previo pagamento della tassa di concessione regionale, nei casi seguenti:
 - a) smarrimento o furto, allegando la denuncia presentata ai competenti organi di polizia;
 - b) deterioramento, previa riconsegna del vecchio tesserino;
- La scadenza del tesserino duplicato sarà la stessa di quello originario.

9. Sono esentati dall'esame coloro i quali siano già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli stessi potranno richiedere agli Enti Delegati di competenza l'estensione di validità (fino a dieci anni) del tesserino d'idoneità, come previsto al precedente comma 7. (staccare)

11. Le persone che esercitano la cerca del tartufo come fonte principale di reddito potranno chiedere, con le stesse modalità sopra menzionate, il rilascio di un tesserino speciale, per il quale dovranno pagare una tassa annuale di 150 euro. Gli stessi tartufari avranno accesso prioritario alle zone dei Parchi e del Demanio regionale in cui sarà possibile effettuare la ricerca dei tartufi.

ARTICOLO 5

Esame d'idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi

1. Il rilascio del tesserino, di cui all' art. 4, è subordinato al superamento di un esame per l'accertamento dell'idoneità, da sostenere dinanzi ad una Commissione appositamente costituita presso ciascun Ente Delegato, con durata massima di 5 anni e composta da:

- a) un rappresentante dell'Ente delegato con funzioni di presidente;
- b) un funzionario della Regione Basilicata-Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
- c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale;

2. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente delegato. Trascorso inutilmente tale termine, la Commissione s'intende utilmente costituita anche con designazioni parziali e comunque dev'essere costituita da almeno tre componenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente delegato di livello non inferiore al sesto.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale o all'Ente delegato spetta un'indennità di presenza secondo le norme vigenti.

5. L'Ente delegato provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

6. La Commissione tiene generalmente quattro sedute d'esame all'anno presso la sede dell'Ente delegato o sedi decentrate. Il calendario delle sedute e la sede dell' esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ogni sessione di esami.

7. L'accertamento dell'idoneità verrà effettuato mediante prova orale.

8. Le materie d' esame riguardano le normative nazionali e regionali vigenti in materia, le tecniche di ricerca e raccolta dei tartufi, quelle di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato l'esame possono chiedere di ripetere la prova non prima di tre mesi, previa presentazione di nuova istanza.

ARTICOLO 6

Divieti di raccolta tartufi

La raccolta dei tartufi è vietata nei seguenti casi:

- a) tartufaie naturali di pregio ricadenti nei parchi nazionali e regionali ed in aree di particolare valore ambientale (siti Rete Natura 2000 cioè SIC e ZPS; riserve naturali integrali), salvo diversa indicazione riportata nei regolamenti e nelle misure di tutela e conservazione adottati dagli Enti o Organismi di gestione, da redigere comunque entro un anno dall'emanazione della presente legge;
- b) aree di particolare valore naturalistico e scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta di Enti o Organismi interessati ed in quelle eventualmente indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene;
- c) aree di nuovi imboschimenti prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- d) terreni coltivati;
- e) tartufaie coltivate o controllate, sul cui perimetro siano stati collocati, a norma dell'art. 8 punto 3, gli appositi cartelli indicatori di divieto;
- f) fondi chiusi ossia nei terreni tabellati e recintati nei modi stabiliti dal comma 8 dell'art. 15 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 riguardante la caccia;

g) giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per i proprietari e gli affittuari.

ARTICOLO 7

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli

1. I titolari di diritto di uso civico, in attuazione a quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla presente legge per la ricerca e raccolta dei tartufi.
2. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione dell'Ente delegato preposto competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di accesso di questi ultimi al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al comma 3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
4. Nei terreni ricadenti nel demanio regionale, specificati nell'Allegato "2", la ricerca e la raccolta dei tartufi sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale, da redigere entro un anno dall'approvazione della presente legge.

ARTICOLO 8

Tartufaie naturali

1. S'intende per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole.
2. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei pascoli e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi.
3. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie e varietà essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
4. Le tabelle, di dimensioni minime di 40 cm di larghezza e di 30 cm di altezza, da collocare su pali, devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il perimetro del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella siano visibili la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile: "Raccolta di Tartufi Riservata". La tabellazione perimetrale è esente da tassa e il costo della sua realizzazione è a carico dei conduttori o aventi diritto.

ARTICOLO 9

Tartufaie controllate

1. S'intende per tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione comprenda interventi manutentivi e messa a dimora di piante tartufigene finalizzati al suo miglioramento ed al conseguimento d'incrementi produttivi. I suoi confini perimetrali non possono comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.
2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni colturali:
 - a) decespugliamento e/o diramento delle piante arboree;
 - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, che privilegi il rilascio delle matricine e delle specie vegetali simbionti dei tartufi;
 - c) sarchiatura annuale;
 - d) potatura;
 - e) pacciamatura parziale o totale delle superfici coltivate;
 - f) posizionamento di graticciate trasversali per evitare erosioni superficiali;

- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazione di soccorso;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d' arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell' ambito della superficie delle tartufaie controllate, secondo le previsioni di un piano quinquennale, di cui all' art. 7 punto 2, presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento. Nello stesso piano devono essere specificati, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua pregressa ed a quella prevista a seguito del miglioramento.

4. Le operazioni e gl'interventi colturali da effettuare, in relazione alle specie e varietà di tartufo presenti, vengono individuati dal competente Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura mediante sopralluogo d'intesa con un rappresentante dell'Ente Delegato in materia competente per territorio. Essi devono essere realizzati al massimo entro il terzo anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del secondo comma sono considerate necessarie in relazione alla specie *Tuber magnatum* Pico, salvo diverso motivato parere dell' Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, sentito il parere di un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia.

6. E' considerata pratica d'incremento della tartufaia controllata la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto conto, in sede di sopralluogo, di cui al precedente comma 4, della natura e della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora dev'essere effettuata, nel rispetto delle tecniche selvi-colturali e delle previsioni del piano quinquennale di miglioramento, in prossimità ed entro la superficie di ciascuna tartufaia naturale o, nei casi d'impossibilità, su terreni idonei, anche non confinanti ma vicini alla medesima.

7. La Regione, con apposito regolamento redatto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio, sentite le Associazioni micologiche e tartuficole riconosciute e gli esperti dell'Università della Basilicata, indica la superficie territoriale massima da destinare alla costituzione di tartufaie controllate.

ARTICOLO 10

Tartufaie coltivate

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da un impianto di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

2. La tabellazione dev'essere apposta lungo il perimetro della zona oggetto d'intervento.

3. Ai fini dell' attestazione di riconoscimento regionale, le stesse tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma.

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del/i soggetto/i interessato/i.

5. Il mancato adempimento delle prescrizioni ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.

6. In caso di revoca, l' interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.

ARTICOLO 11

Riconoscimento delle tartufaie

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale su istanza degl'interessati.

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta Regionale, allegando un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agroforestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area, per la quale viene chiesto il riconoscimento con l' indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione tecnica contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia; in particolare devono essere specificati:

- descrizione delle caratteristiche ecologiche e fisico-chimiche dell'area;
- tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell' area interessata;

- numero e specie delle piantine tartufigene che s'intendono mettere a dimora con l' indicazione del vivaio di provenienza;
- interventi tecnici e colturali che s'intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;
- durata presunta dell'esecuzione degli interventi previsti;
- piano colturale, di conservazione e miglioramento della tartufaia.

c) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area, come specificato nell'Allegato "3";

3. La domanda di riconoscimento, oltre che dall'eventuale documentazione di cui al comma 2 punto c), dev'essere corredata ulteriormente da:

- copia dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci;
- copia dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

4. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle.

5. La realizzazione di una tartufaia coltivata non è da considerarsi bosco, ma coltivazione specializzata, equiparata ad un impianto di arboricoltura da legno la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

ARTICOLO 12

Costituzione di consorzi

1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
3. I consorzi possono usufruire dei contributi previsti per i singoli conduttori di tartufaie.

ARTICOLO 13

Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale

1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.
2. **La Giunta regionale** provvede a rilasciare **speciali autorizzazioni** per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo il numero massimo di autorizzazioni **da rilasciare annualmente in ciascuna foresta demaniale e la tassa di 150 euro** (Aumentare la tassa di concessione per costoro???)
3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei Comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.
5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.
6. Le autorizzazioni sono riferite ai periodi in cui sono consentite la ricerca e la raccolta dei tartufi elencati nell'Allegato "1" come stabilito dalla presente legge e hanno validità annuale.
7. E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
8. La Giunta regionale, sentito un Istituto Universitario o Ente Pubblico specializzato in materia, individua le potenziali tartufaie controllate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati presenti sul territorio regionale o nazionale.

ARTICOLO 14

Albi regionali

1. La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura in cui sono iscritte le tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.
2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessata dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.
3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti quinquennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e dell'Ente delegato competente per territorio.

ARTICOLO 15

Zone geografiche

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare ed utilizzando la consulenza di Istituti scientifici universitari e di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste e micologiche regionali, aggiorna la carta delle vocazioni tartufigene dell'intero territorio regionale.
2. Le carte delle vocazioni tartufigene devono essere aggiornate in scala adeguata e devono indicare, in particolare, le aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartuficola, ivi compreso l'impianto *ex novo* di tartufaie coltivate.
3. Alle carte delle vocazioni tartufigene devono essere allegate le relazioni riguardanti l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte d'intervento finalizzate alla conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene. Le stesse carte devono essere corredate da programmi razionali di abbattimento delle piante tartufigene.
4. A tale fine le Province, gli Enti sovra-comunali, gli Enti delegati e quelli gestori dei parchi, **siti Rete Natura 2000 e riserve integrali (chi le gestisce ??)** potranno elaborare e trasmettere alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

ARTICOLO 16

Raccolta a fini didattici e scientifici

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, le Scuole ed i Dipartimenti universitari, gli Enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati dalla Giunta regionale alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nell'Allegato "1".
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il/i luogo/ghi ed il periodo della raccolta.

ARTICOLO 17

Commercializzazione e vendita dei tartufi

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie e varietà indicate nell'Allegato "1".

2. E' vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo.
3. E' vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti.
4. Le ditte impegnate nel commercio e trasformazione dei tartufi, ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. La comunicazione va effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. I tartufi freschi, per essere messi in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi, sani e liberi da corpi estranei ed impurità.
6. L'esame dell'accertamento delle specie, in caso di contestazione, dev'essere fatto microscopicamente presso un laboratorio di micologia delle Università italiane o di altri Enti di ricerca specializzati in materia e attestato mediante rilascio di certificazione scritta.
7. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati e venduti separatamente.
8. Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensioni superiori a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiori.
9. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o tritume, esposti al pubblico per la vendita devono essere indicati, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e/o varietà nonché la zona geografica di raccolta.
10. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione, il confezionamento e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 8 al n.14 della legge n. 752 del 16 dicembre 1985.

ARTICOLO 18

Tassa di concessione regionale

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino d'idoneità è istituita una tassa annuale di concessione regionale di € 100,00 (cento/00).
2. Il versamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato prima del rilascio del tesserino d'idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce, sul conto corrente postale n. 218859 intestato a "Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - Via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza", indicando nella causale: "Tassa raccolta tartufi" ed il relativo "anno". È anche possibile effettuare un bonifico bancario sul seguente IBAN: IT79Q0542404297000011700994, con le stesse intestazione e causale.
3. Successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento di € 100,00 € per poter effettuare l'attività di ricerca e raccolta.
4. In caso di ritardato pagamento della stessa tassa, si dovrà versare, sullo stesso c.c. postale o utilizzando lo stesso IBAN, una sovrattassa di € 100,00.
5. La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale dev'essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli Organi preposti alla vigilanza.
5. La tassa annuale non è dovuta:
 - a) se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento;
 - b) dai proprietari ed altri aventi diritto, per la ricerca e raccolta dei tartufi sui fondi di loro proprietà o su tartufoie coltivate o controllate di loro proprietà o possesso;
 - c) dai raccoglitori che, associati o consorziati, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti alla medesima associazione o al medesimo consorzio di proprietari;
 - d) da coloro i quali siano autorizzati dalla Giunta regionale per la ricerca e raccolta ai fini scientifici e di studio;
6. Sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale i titolari di diritto di uso civico.
7. I Comuni, le Amministrazioni separate, gli Enti Parco, gli Enti gestori delle riserve integrali o altri Enti Pubblici non possono imporre contributi aggiuntivi o porre in essere atti che diversifichino le condizioni tra i residenti e non residenti.

ARTICOLO 19

Iniziative ed attività promozionali e modalità di finanziamento

1. La Giunta Regionale promuove e sostiene la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo e l'incremento della produzione.
2. A tale fine sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:
 - a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché di lucani che abbiano conseguito la laurea magistrale in Scienze agrarie, in Scienze Forestali ed Ambientali o diploma di laurea equipollente;
 - b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
 - c) attuazione, da parte dei Consorzi d'idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;
 - d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi e dalle associazioni di protezione ambientale;
 - e) impianto di tartufaie coltivate nelle zone vocate fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.
3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorrizzazione, alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.
4. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezziario del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata vigente alla data di presentazione della domanda.
5. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento, nonché del verbale di collaudo effettuato dai tecnici della Regione.

ARTICOLO 20

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono contenute nell'Allegato "4".

ARTICOLO 21

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione (NAS) dell'Arma dei carabinieri, la polizia provinciale, la polizia ambientale, gli organi di polizia locale, urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 che accerta le infrazioni provvede al sequestro amministrativo dei prodotti raccolti e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. Il verbale della sanzione e del sequestro è inviato al Comune territorialmente competente entro 5 giorni dall'accertamento della violazione. Il Comune, ove ne ricorrano i termini, provvede alla confisca di cui al punto 4) dell'Allegato "4" e all'inoltro dei suddetti verbali all'ufficio regionale competente per il procedimento sanzionatorio.
4. I soggetti incaricati della vigilanza non possono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi quando esercitano le proprie funzioni.

ARTICOLO 22

Contenzioso

1. Il contenzioso connesso all'applicazione della presente legge è affidato all'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata, il quale è competente a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, nonché ad ogni atto connesso.
2. Per le infrazioni non previste dalla presente legge si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione.
4. Qualora successivamente al mancato pagamento in misura ridotta, nei termini previsti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vengano commesse più violazioni dello stesso tipo ossia concernenti una stessa disposizione di legge o che presentino caratteri fondamentali comuni, l'Autorità Amministrativa determina nell'atto ingiuntivo un importo almeno pari al doppio dell'ammontare della sanzione.
5. L'aumento di cui al comma 4 non si applica qualora le violazioni vengano commesse dopo cinque anni dalla definizione della precedente.
6. A seguito della sanzione amministrativa, l'Autorità Amministrativa dispone, per il contravventore, la sospensione dell'autorizzazione per la ricerca e la raccolta per l'anno in corso e per l'anno successivo.

ARTICOLO 23

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 19, previsti in euro 150.000,00 si fa fronte con le somme introitate per l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 18 della presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di bilancio.
2. Le entrate di cui al primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2015 (??) e seguenti.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Entrate

- Cap. 45 -Tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi (calcolando 3.500 tesserini euro 300.000,00

Uscite

- Cap. 3303 -Contributi per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione euro 150.000,00;

ARTICOLO 24

Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la legge n. 752 del 16 dicembre 1985 e s. m. i..
2. E' abrogata la L.R. n. 35 del 27 marzo 1995, (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi).
3. I procedimenti amministrativi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati secondo la precedente normativa, sino alla loro definizione.
4. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Seguono gli Allegati 1, 2, 3 e 4

ALLEGATO 1

SPECIE DI TARTUFI E PERIODI DI RACCOLTA AUTORIZZATI

I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie e varietà del genere *Tuber* e la loro ricerca e raccolta sono consentite secondo il calendario di seguito riportato:

- a) tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico 1788): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- b) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vittadini 1831): dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vittadini 1831): dal 15 maggio al 30 novembre (31 agosto);
- d) tartufo uncinato o scorzone autunnale [*Tuber aestivum* fo. *uncinatum* (Chatin) Montecchi et Borelli 1990]: dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- e) tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vittadini 1831 var. *brumale*): dal 15 novembre al 15 marzo;
- f) tartufo moscato [*Tuber brumale* fo. *moschatum* (Ferry) Ceruti 1960]: dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vittadini 1831): dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vittadini 1831): dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- i) tartufo "fenico" o "nero ordinario di Bagnoli" (*Tuber mesentericum* Vittadini 1831): dal 1 ottobre al 31 gennaio.

Durante il mese di settembre di ogni anno è assolutamente vietata la raccolta di ogni specie di tartufo.

ALLEGATO 2

TERRENI DEL DEMANIO REGIONALE

Le foreste regionali fanno parte del patrimonio forestale della Regione Basilicata come individuato dall'art. 1 della Legge Regionale n. 41 del 6 settembre 1978 "Gestione del patrimonio forestale regionale". Il patrimonio forestale della Regione Basilicata è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'articolo 69 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e da tutti i beni, comunque pervenuti alla Regione, che abbiano una prevalente funzione forestale. Sono costituite da 12 complessi forestali, di cui 10 in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera e si estendono per complessivi 13.522 ettari di superficie.

FORESTA	COMUNI INTERESSATI	SUPERFICIE (ha)
Bosco Grande	Ruoti (PZ)	510
Fieghi-Cerreto	San Chirico Raparo (PZ)	293
Fossa Cupa	Abriola (PZ)	657
Grancia	Brindisi di Montagna (PZ)	960
Lagopesole	Avigliano (PZ)	2884
Lata	Laurenzana (PZ)	822
Magrizzi-Cieliagresti	Calvera, Castronuovo Sant'Andrea (PZ)	482
Monticchio	Atella, Rionero in Vulture (PZ)	1950
Pierno	Atella (PZ)	131
Rifreddo	Pignola (PZ)	172
Gallipoli Cognato	Accettura, Oliveto, Calciano (MT)	4157
Mantenera-Malcanale	Tricarico (MT)	504
TOTALE (ha)		13522

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER COMPROVARE IL TITOLO DI PROPRIETÀ

- 1) Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni su cui insiste la tartufaia, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, almeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso;
- 2) nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento, la domanda dev'essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale si

dichiarare di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno **sarà** soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa **dal** richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che gli stessi gli hanno concesso il fondo ai titoli di cui sopra (affitto, usufrutto o comodato) e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo;

3) qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di **terreni anche non confinanti**, la dichiarazione di cui al punto 1 deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che **ha** presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti.

4) nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa;

5) qualora il riconoscimento o il rinnovo vengano chiesti da un consorzio, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 **del** D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

- gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento;
- l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo.

ALLEGATO 4

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comporta la confisca dei tartufi raccolti e degli arnesi usati per compiere la trasgressione ed è altresì punita con le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi indicati per ciascuna:

- a) la ricerca e la raccolta senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta: da euro 500,00 a euro 1.200,00;
- b) la ricerca e la raccolta senza poter esibire, per dimenticanza od altra ragione, il tesserino comprovante l'esistenza della autorizzazione ottenuta entro il termine di 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione: sanzione prevista dal precedente punto a). La sanzione non si applica se, al momento del controllo, venga esibita copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di smarrimento, furto o distruzione del tesserino, ricevuta dalle competenti autorità;
- c) la ricerca e la raccolta senza aver versato la tassa annua di concessione regionale: da euro 500,00 a euro 1.200,00, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale dovuta; nel caso d'inottemperanza del pagamento della predetta tassa entro 10 giorni dalla contestazione, si applicherà una sanzione amministrativa variabile dal doppio al quadruplo della tassa evasa;
- d) la ricerca e raccolta in periodo vietato, anche temporaneamente dalla Giunta regionale, o senza l'ausilio del/dei cane/cani addestrato/i: da euro 500,00 a euro 1.400,00;
- e) la ricerca e raccolta con più di due cani: euro 1.000,00 per un solo cane aggiuntivo ed euro 1.500,00 per ogni singolo altro cane aggiuntivo;
- f) la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno (zappatura) in qualsiasi periodo dell'anno: da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 ;
- g) la ricerca e raccolta dei tartufi con attrezzo non consentito: da euro 1.500,00 a euro 4.500,00;
- h) l'apertura di più di cinque buche per pianta, per apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo, per mancato riempimento delle buche con la terra prima estratta: per ogni cinque buche o frazione di cinque: da euro 300 a euro 1.200;
- i) la ricerca e raccolta con cane non registrato all'anagrafe canina: da euro 600,00 a euro 1.200,00;
- l) la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle **aree demaniali** della Regione senza prevista autorizzazione: da euro 1.500,00 a euro 4.500,00;

- m) la raccolta di tartufi oltre il limite giornaliero previsto nella presente legge o nelle delibere della Giunta Regionale di modifica provvisoria della stessa: da euro 300,00 a euro 500,00 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto;
- n) la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da euro 500,00 a euro 1.500,00;
- o) la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da euro 200,00 a euro 500,00;
- p) l'apposizione o mantenimento di tabella di riserva illegittima o difforme: da euro 300,00 a euro 600,00 per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata e sostituzione con tabella a norma di legge;
- q) il danneggiamento o asportazione di tabella: da euro 200,00 a euro 600,00 per ogni tabella;
- r) la ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo: da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- s) l'inadempienza alle prescrizioni di cui all' **art. 9**: da euro 500,00 a euro 1.400,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
- t) il commercio di tartufi freschi in periodi non autorizzati fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge n. 752/1985: da euro 3.000,00 a euro 10.000,00;
- u) il trasporto di tartufi freschi in periodi non autorizzati o appartenenti a specie e varietà non ammesse Allegato "1": da euro 3.000,00 a euro 10.000,00;
- v) la lavorazione e il commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge n. 752/1985: da euro 250,00 a euro 2.500,00;
- w) il commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 250,00 a euro 2.500,00;
- y) l'abbattimento non autorizzato di piante tartufigene delle tartufaie coltivate e controllate: da euro 500 a euro 1.500 a pianta;
2. Le violazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 1 anno a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione ed un'ulteriore sanzione amministrativa variabile da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli incaricati alla vigilanza, art. 21, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 36 del 27 dicembre 1983. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa all'autorità giudiziaria competente;
4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, al Comune territorialmente competente, che ne disporrà la vendita introitandone le somme riscosse oppure la cessione ad Istituti lucani di assistenza sociale o ad Associazioni operanti in campo ambientale.

